
Sinteticamente si tassa la prostituzione

di [Commercialista Telematico](#)

Publicato il 17 Luglio 2010

il reddito "da prostituzione" è considerato un reddito da lavoro autonomo e, come tale, accertabile in via sintetica: tale mezzo di accertamento costituisce lo strumento più adatto per queste ipotesi o ipotesi similari (proventi illeciti), in quanto non ci si deve porre il problema della categoria reddituale di appartenenza... E la prova è a carico del(la) contribuente...

Già con la sentenza n. 131 dell'11 giugno 2009 (ud. del 9 giugno 2009) della CTP di Reggio nell'Emilia, Sez. I –, i giudici avevano avuto modo di occuparsi di un aspetto particolare dell'accertamento sintetico: la tassazione dei proventi da meretricio.(cfr. De Marchi, [La prostituzione si tassa... sinteticamente...](#))

A fronte delle contestazioni della ricorrente, secondo cui:

- le entrate finanziarie troverebbero causa nelle numerose relazioni sentimentali di natura clandestina intrattenute con uomini, coniugati, da cui avrebbe ottenuto, *animo donandi*, "regali consistenti sia in denaro sia in beni";
- dalle modalità, e dalla frequenza, dei suddetti rapporti appare difficile credere, secondo quella che è la comune esperienza, che i partner "*coniugati*" della Ricorrente fossero motivati nei loro regali da un *animo donandi*, *id est* "spirito di liberalità", e non, invece, dalla convinzione di dover riconoscere alla Ricorrente un corrispettivo per le sue prestazioni sessuali;
- a ciò consegue che i rapporti tra la Ricorrente e gli uomini con cui manteneva relazioni apparivano regolati da un preciso accordo commerciale, esplicito o implicito, di tipo sinallagmatico, un *do ut facias*, per cui le parti, nel corso dei loro rapporti, erano ben consci di dover adempiere ad un preciso obbligo contrattuale;

i giudici hanno ritenuto che *“la Ricorrente svolgesse per professione abituale, ancorché non esclusiva, un attività di lavoro autonomo consistente nell'intrattenere dietro corrispettivo rapporti sessuali con uomini, cioè svolgesse un'attività di meretricio; invero come ci insegna la dottrina il lavoro autonomo risulta caratterizzato dai seguenti elementi: 1) la prevalenza del lavoro personale del prestatore d'opera; 2) l'assenza del vincolo della subordinazione; 3) la libera pattuizione del compenso; 4) l'assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all'esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima; tutti elementi che sono rinvenibili nell'attività svolta dalla Ricorrente; vè pertanto affermato che le entrate finanziarie di cui sopra erano originate dalla categoria del reddito di lavoro autonomo”*.

I giudici, pur affermando che l'ufficio avrebbe dovuto "spalmare" la spesa sostenuta in ciascun anno, in quell'anno e nei quattro precedenti e sommare poi, per ogni anno d'imposta, i dietimi di competenza, hanno riconosciuto la validità per quanto attiene alla quantificazione del valore induttivo della disponibilità degli immobili tramite contratti di locazione non finanziaria e di un'autovettura, in quanto correttamente effettuate.

La sentenza dei giudici romani

Con sentenza n. 109 del 3 maggio 2010 (ud. del 25 marzo 2010) la CTR di Roma, Sez. X, ha riaffrontato la questione, affermando che è compito del contribuente dimostrare che gli incrementi patrimoniali derivano da redditi esonerati da imposizione ovvero da proventi già sottoposti a tassazione.

Svolgimento del processo

La Sig.ra C.S. impugnava tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Viterbo, per gli anni 2002, 2003 e 2004 aveva accertato, sulla scorta di una segnalazione della G.d.F. di Montefiascone nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, varie movimentazioni di danaro sul suo c/c postale di Montefiascone e conseguentemente determinato sinteticamente un reddito imponibile mai dichiarato.

Dichiarava di esercitare l'attività di prostituta, come si poteva desumere dai documenti di natura penale depositati e sosteneva che per la sua attività non potevano essere considerati redditi previsti dall'art. 41 del D.P.R. n. 917/86, né tanto meno redditi di cui all'ipotesi indicate nell'art. 6 del T.U. n. 917/86, con la conseguenza che essi non erano assoggettati ad imposta.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dei suddetti avvisi.

L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto asserito dalla ricorrente rammentando che il reddito era stato accertato sulla scorta degli incrementi patrimoniali e del possesso di una vettura da parte della ricorrente, e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

La CTP di Viterbo, Sez. n. 1 con sentenza n. 97 del 7.03.08 accoglieva il ricorso, ritenendo che i proventi della ricorrente non costituivano reddito ascrivibile alle categorie di cui al succitato art. 6. Sul punto i giudici di prime cure riportavano il contenuto della CTP di Milano che, con la sentenza n. 272 del 22.12.05, che avevano ritenuto che la mercede percepita doveva considerarsi *"come una forma di risarcimento sui generis a causa della lesione dell'integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé"*.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio facendo presente che l'accertamento era stato effettuato sinteticamente, determinando un imponibile maggiore di quello ricavabile da una valutazione analitica e restava a carico della contribuente l'onere di provare l'inesistenza della capacità reddituale. Prova che, invece, non risultava fornita dalla controparte. Il fatto, infine, che la contribuente avesse fornito documentazione sull'attività svolta sosteneva l'Ufficio che dalla

stessa non risultava l'entità di guadagni e che gli stessi fossero stati prodotti nello svolgimento di tale attività. Pertanto, chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata.

La sentenza

La Commissione, esaminati gli atti, ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio e, quindi, meritevole di accoglimento.

La contribuente per gli anni in questione non risulta che abbia presentato la dichiarazione dei redditi, mentre dai verbali della G.d.F. risultano movimentazioni bancarie e acquisti di terreni e fabbricati di notevole valore (€ 140.366,00 per il 2002, € 137.783,00 per il 2003 ed € 108.000,00 per il 2004) ed è anche in possesso di un'autovettura. I redditi imponibili accertati in capo alla ricorrente ammontano per il 2002 ad € 41.457,68, per il 2003 ad € 41.355,00 e per il 2004 ad € 36.271,00.

La ricorrente ritiene di aver documentato di svolgere l'attività di prostituta, *“ma non fornisce la prova che tutti i guadagni e le somme contestate dall'Ufficio siano state prodotte nella svolgimento di tale attività e, quindi, è censurabile, sotto tale profilo, anche la sentenza dei primi giudici. L'Ufficio, d'altronde, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, in presenza di incrementi patrimoniali effettuati e di somme transitate sui conti correnti bancari di notevole entità, ha presunto la disponibilità di un reddito e spettava, quindi, alla contribuente provare l'inesistenza della capacità reddituale ed, in particolare, la base da cui è stata tratta (C. Cassaz. sent. n. 9099 del 21.06.02 e n. 8665 del 17.06.02). Anche con sentenza n. 10350/03 la Corte di Cassazione ha confermato che grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Resta il fatto, pertanto, che tutti i redditi prodotti debbono essere sottoposti a tassazione, tranne le eccezioni legislativamente previste per quei redditi che appartengono alla categoria dei redditi esenti. L'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/73 prevede espressamente che l'entità dei redditi e le durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Nel caso di specie, invece, la contribuente ha allegato solamente due verbali di denuncia resi alla Regione Carabinieri Umbria - Stazione di Lodi, dai quali si rileva che tale attività risulta svolta in quei due giorni. Tale documentazione, pertanto, si ritiene non idonea a giustificare gli elementi indicativi della capacità contributiva che, nel caso in esame, sono costituiti dagli acquisti di beni immobili e dal possesso di una autovettura dai quali l'Ufficio fa scaturire le maggiori imposte. Infatti, la contribuente avrebbe dovuto vincere la presunzione dell'Ufficio provando adeguatamente che i suoi redditi erano qualificabili come redditi esenti. In conclusione, il maggior reddito accertato sinteticamente dall'Ufficio è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi. Prova che non risulta fornita agli atti”*.

Brevi riflessioni

Se l'ufficio ricorre all'accertamento sintetico non ha bisogno di individuare la categoria del reddito.

Nel caso di specie l'ufficio ha utilizzato il metodo sintetico per tassare i proventi della prostituzione.

Tale mezzo di accertamento costituisce lo strumento più adatto per queste ipotesi o ipotesi simili (proventi illeciti), in quanto non ci si deve porre il problema della categoria reddituale di appartenenza.

Nel caso in questione i giudici prendono atto del preciso dettato normativo ed, in ogni caso, evidenziano che non c'è neanche la prova che il denaro ritrovato sia frutto dell'attività di prostituzione, restando fermo comunque il principio della tassazione di tutti i redditi prodotti, e comunque prodotti – aggiungiamo noi – esclusi i redditi esenti. E la prova è a carico del contribuente.

17 luglio 2010

Gianfranco Antico